

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0172/715158

DATA 19.11.2022

Decreto Aiuti Quater (D.L.176/2022) - novità per i fringe benefits: elevato il limite di non imponibilità a 3.000 euro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Aiuti Quater” che contempla diverse misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. Di grande rilievo per i datori di lavoro e i lavoratori è l’innalzamento del limite di non imponibilità dei fringe benefits riconosciuti ai dipendenti che, per il solo anno 2022, è fissato in euro 3.000. (D.L. 176/2022, G.U. 18 novembre 2022 n. 270).

Il Decreto Aiuti Quater (DL 176/2022) pubblicato in GU n. 270 del 18 novembre 2022, in vigore da oggi 19 novembre 2022, contiene nuove misure urgenti per fronteggiare la crisi energetica e l'aumento dei prezzi che affliggono da mesi famiglie e imprese.

FRINGE BENEFITS: ELEVATO IL LIMITE DI NON IMPONIBILITÀ A 3.000 EURO

L'art.10, comma 3, del provvedimento in commento, per il solo anno 2022, eleva a **3.000 euro** il limite di non imponibilità dei cosiddetti “fringe benefits”, quei riconoscimenti in natura (beni ceduti o servizi prestati) che il datore di lavoro, per contratto o per libera scelta, eroga ai propri dipendenti.

Come si ricorderà, il D.L. Aiuti Bis (D.L.115/2022) aveva elevato gli originari 258,23 euro, previsti dall'art.51, comma 3 del TUIR (Testo Unico Imposte dui Redditi), a 600 euro, includendo in tale limite non solo i beni o i servizi in natura riconosciuti ai lavoratori ma anche le somme in denaro corrisposte per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Ora il nuovo decreto 176/2022 porta a ben 3.000 euro il suddetto valore, per il solo anno 2022, permettendo quindi di corrispondere ai lavoratori beni e servizi o somme in denaro per il pagamento di utenze domestiche, senza che tali riconoscimenti siano gravati da imposte o contributi.

Si ricorda che per fringe benefits si intendono quei **beni o servizi in natura** quali, a titolo esemplificativo:

- Auto aziendali concesse in uso promiscuo (per lavoro e ad uso privato);
- Abitazioni concesse in uso al lavoratore;
- Buoni carburante;
- Buoni spesa o voucher;
- Polizze assicurative a copertura di rischi extra lavorativi;
- Servizio di trasporto collettivo;
- Abbonamenti per il trasporto pubblico;
- Servizi di educazione e istruzione;
- Abbonamenti per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali;
- Servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;

Si ricorda che per il solo 2022, nel nuovo limite di non imponibilità portato a 3.000 euro, rientrano anche le **somme in denaro** riconosciute ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

L'Agenzia Entrate con la recente circolare 35/E del 4 novembre 2022 ha stabilito che, nel caso in cui il datore di lavoro intenda provvedere al rimborso, in tutto o in parte, delle utenze domestiche, dovrà acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione (es. copia delle bollette rimborsate al dipendente) per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR (oggi elevato a 3.000 euro).

L'IMPORTO DI 3.000: LIMITE E NON FRANCHIGIA

Si precisa, come anche recentemente chiarito dalla citata circolare 35/E dell'Agenzia Entrate e come meglio indicato all'art.10, comma 3 del D.L.176/2022 in commento, che la novità normativa si limita ad elevare a 3.000 euro l'importo dei fringe benefits non costituente reddito e a permettere, sempre nel rispetto di tale limite, l'erogazione o il rimborso in denaro delle utenze domestiche ma non incide sul concetto che tale valore rappresenta un limite e non una franchigia: pertanto nel caso di riconoscimento di fringe benefits e/o di rimborso di utenze domestiche che complessivamente **superano** il valore di 3.000 euro, l'intero importo riconosciuto rappresenterà reddito per il percettore e verrà quindi **assoggettato per intero** sia a tassazione (a carico del dipendente) che a contribuzione (a carico del dipendente e a carico del datore di lavoro, ciascuno per la propria quota).

Tale precisazione risulta particolarmente importante per quei soggetti a cui vengono già normalmente riconosciuti benefit di importo consistente; si pensi ad esempio a quel lavoratore a cui viene concessa in uso promiscuo l'autovettura aziendale che, nella normalità dei casi, assume valori, fiscalmente rilevanti, inferiori al limite dei 3.000 euro oggi in vigore.

Se a tale soggetto il datore di lavoro decide di riconoscere un ulteriore benefit o rimborsare parte delle utenze domestiche e il valore di questi riconoscimenti, sommato a quello dell'automobile concessa in uso promiscuo, supera il limite dei 3.000 euro introdotto dal D.L.176/2022, tutto l'importo costituirà reddito imponibile per il lavoratore con evidente ripercussione negativa sul netto in busta del dipendente e maggiori oneri previdenziali per il datore di lavoro.

BONUS CARBURANTE DI 200 EURO DI CUI AL "DECRETO UCRAINA" D.L. 21/2022

Si ricorda infine che il "bonus carburante", introdotto dall'art.2 del D.L. 21.03.2022, n.21 (c.d. Decreto Ucraina) non costituente reddito nel limite di **200 euro** e quindi, se riconosciuto ai dipendenti, non gravato da imposte e contributi, rappresenta una disposizione del tutto autonoma rispetto a quella esaminata finora e quindi **si aggiunge**, in termini di importo complessivo, ai 3.000 euro di cui al D.L. 176/2022.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

*(Studio Professionisti
Associati S.S.)*